

Proc. n. 1570 del 2012 RG

Il G.O.T. dr.ssa Angela Calia,
sciogliendo la riserva che precede,

quanto al disconoscimento degli allegati nn. 225 e 229 della comparsa di costituzione e risposta della Banca convenuta:

rilevato che il disconoscimento della scrittura privata è soggetto alle modalità e termini di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. e, pertanto, deve avvenire nella prima udienza o risposta successiva alla produzione, mentre nel caso di specie gli allegati sono stati disconosciuti nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., di talchè le copie prodotte devono intendersi riconosciute tanto nella loro conformità all'originale che all'autenticità della sottoscrizione;

quanto alla richiesta di ctu volta alla determinazione del quantum debeatur:

ritenuta accoglibile al fine di verificare se: 1) la clausola trimestrale di capitalizzazione degli interessi sia stata applicata sia a quelli creditori che debitori e in caso negativo, predisporre il calcolo escludendo ogni capitalizzazione sino al 30.6.2000 ed applicando per il periodo successivo la capitalizzazione con identica periodicità attiva e passiva trimestrale; 2) la c.m.s. sia stata convenuta in forma scritta applicandola solo in caso affermativo e, altrimenti, escludendola dal calcolo; 3) le condizioni pattuite nei contratti siano state modificate nel tempo e se la modifica sia stata comunicata al correntista e in quali modalità e in caso negativo proceda al calcolo del dovuto sulla base dei tassi convenzionali ove al momento quelli applicati fossero maggiori, ovvero ai tassi applicati ove minori di quelli pattuiti; 4) al momento della pattuizione degli interessi ovvero nel variarli, sia mai stato superato il tasso soglia, escludendo dal calcolo la c.m.s. sino al 31.12.2009 e, in caso affermativo, ad applicare la sanzione ex art. 1815 c. 2 c.c. ("nessun interesse è dovuto").

P.Q.M.

Dispone CTU nominando ausiliario,

*Le Dott.ssa CONTI CIANA GIOVANNI
con studio in Viterbo via Cavourcell. N.5,*

che invita a comparire all'udienza del 27.11.2013 ore 10:30 per il conferimento del seguente incarico: "Proceda il CTU, previo esame della documentazione contabile prodotta agli atti, a: 1) verificare se la clausola trimestrale di capitalizzazione degli interessi sia stata applicata sia a quelli creditori che debitori e in caso negativo, predisporre il calcolo escludendo ogni capitalizzazione sino al 30.6.2000 ed applicando per il periodo successivo la capitalizzazione con identica periodicità attiva e passiva trimestrale; 2) verificare se la c.m.s. sia stata convenuta in forma scritta applicandola solo in caso affermativo e, altrimenti, escludendola dal calcolo; 3) verificare se le condizioni pattuite nei contratti siano state modificate nel tempo e se la modifica sia stata comunicata al correntista e in quali modalità e in caso negativo proceda al calcolo del dovuto sulla base dei tassi convenzionali ove al momento quelli applicati fossero maggiori, ovvero ai tassi applicati ove minori di quelli pattuiti; 4) accertare se al momento della pattuizione degli interessi ovvero nel variarli, sia mai stato superato il tasso soglia, escludendo dal calcolo la c.m.s. sino al 31.12.2009 e, in caso affermativo, ad applicare la sanzione ex art. 1815 c. 2 c.c. ("nessun interesse è dovuto").

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU.

Viterbo, 8.08.2013



Il G.O.T.
(Dr.ssa Angela Calia)

*70 del
2-8-2013*